

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 12 luglio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con ricorso sottoposto all'esame dell'ABF il ricorrente lamenta l'abusiva escussione di un pegno su titoli da parte della banca convenuta, dal medesimo sottoscritto il 20.12.2007 e rilasciato su obbligazioni con scadenza al 12.11.2010, a garanzia di un affidamento in conto corrente, con scadenza il 31.12.2008, concesso dalla banca convenuta ad un soggetto terzo per l'ammontare di euro 100.000,00. Il ricorrente si rivolge all'ABF chiedendo *"la restituzione della somma pari ad euro 100.000,00 ... illegittimamente prelevata dal conto corrente ... a me intestato in data 18.11.2010, con la causale compensazione maggior credito"*. In uno con il ricorso il ricorrente produce la seguente documentazione: all. 1, contratto di pegno del 20.12.2007; all. 2, raccomandata 15.6.2010 ricorrente/banca convenuta; all. 3 raccomandata 28.9.2010 ricorrente/banca convenuta; all. 4 raccomandata 16.11.2010 ricorrente/banca convenuta; all. 5 raccomandata 21.12.2010 ricorrente (a mezzo legale)/banca convenuta; all. 6 raccomandata 22.12.2010 banca convenuta/ricorrente; all. 7 raccomandata 4.1.2011 banca convenuta/ricorrente (a mezzo legale); all. 8 raccomandata 12.1.2011 ricorrente (a mezzo legale)/banca



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

convenuta; all. 9 lista movimenti rap. "...37" dall'1.10.2010 al 12.11.2010; all. 10 lista movimenti rap. "...22" dall'1.10.2010 al 18.11.2010.

In particolare, dall'esame della corrispondenza depositata ed espressamente richiamata nel ricorso, emerge che con i reclami del 15.6.2010, del 28.9.2010 e del 16.11.2010, l'odierno ricorrente:

- contestava alla banca l'intervenuta decadenza della garanzia a suo tempo prestata, non essendo mai stata formulata istanza di proroga, né in modo espresso né in modo tacito. Chiedeva quindi di *"disporre l'immediata messa a disposizione"* dei titoli, che *"dovranno essere poi venduti per realizzo del controvalore, di cui mi attendo rimessa immediata sulle coordinate che andrò ad indicarvi"*;
- riferiva di avere ricevuto la *"nota contabile relativa all'accredito, alla scadenza, del controvalore dei titoli"*. Invitava la banca a confermarli *"la giacenza sul conto di detti importi"* e la diffidava *"a non utilizzare in alcun modo qualunque somma affluita sul [proprio conto] corrente ... il cui saldo ... dovrà essere trasferito sul c/c ... presso [altra banca]"*;
- rinnovava le contestazioni già svolte precisando che *"la garanzia ha cessato di produrre i propri effetti sin dal 31 dicembre 2008"* e che *"la banca non ha mai comunicato al cliente alcuna volontà di escutere il pegno"*. Precisava che il 18 novembre 2010, la banca aveva prelevato dal suo conto corrente l'importo di euro 100.000,00 con la causale *"compensazione ns. maggior credito"* e invitava la convenuta a restituire *"quanto illegittimamente prelevato dal suo conto corrente"*.

Emerge altresì che, con comunicazione del 22 dicembre 2010, la banca, facendo riferimento ad una comunicazione *"lettera di intimazione pagamento inviataVi in data 21 giugno 2010"* comunicava al ricorrente il passaggio a sofferenza della *"posizione a suo nome"* e che, con successiva comunicazione del 4 gennaio 2010, una società di gestione crediti, per conto della banca convenuta, in replica ai reclami in precedenza trasmessi, precisava che al ricorrente era stato comunicato lo stato di insolvenza del garantito e la *"necessità della banca di attivarsi per il recupero del credito"*. Precisava altresì che l'importo di euro 100.000,00 non era stato prelevato dal conto del ricorrente, ma contabilizzato nel conto di servizio *"conto garanzia titoli"* alla scadenza del titolo costituito a garanzia e che *"la scadenza 31.12.2008... si riferisce alla obbligazione garantita dal pegno e non già al termine di validità del pegno stesso"*.

Emerge infine che con successiva comunicazione del 12.1.2011 l'odierno ricorrente, riferendosi alla comunicazione della banca convenuta del 22 dicembre 2010, la diffidava dal dar corso a qualsivoglia comunicazione alla centrale rischi riferendo come, con ogni evidenza, la stessa fosse stata al medesimo *"indirizzata solo per errore ... o al più ... per mera conoscenza, stante il ... ruolo di terzo datore di pegno"*.

Con il ricorso sottoposto all'ABF, dunque, il ricorrente conclude chiedendo *"la restituzione della somma pari ad euro 100.000,00 ... illegittimamente prelevata dal conto corrente ... a me intestato in data 18.11.2010 con la causale "compensazione ns. maggior credito"*.

La banca convenuta, presentando le proprie controdeduzioni in data 29 aprile 2011 ha precisato quanto segue:

- ha ricostruito i contenuti del vincolo di pegno sottoscritto in data 20 dicembre 2007 dal ricorrente evidenziando come il medesimo, per l'ammontare di euro 100.000,00 era volto a garantire un'apertura di credito in conto corrente accordata ad un terzo con scadenza al 31.12.2008 e che *"la scadenza del 31.12.2008 era, quindi, riferibile all'apertura di credito e non alla garanzia, che resta naturalmente in essere fino all'estinzione, a seguito del pagamento, dell'obbligazione garantita"*;
- ha precisato che in data 21.6.2010 la convenuta informava il cliente per iscritto del mancato rientro da parte del garantito dell'esposizione relativa all'apertura di credito,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

avvisandolo che *“in mancanza di un suo versamento nei limiti dell’importo garantito, avremmo provveduto a incamerare la garanzia reale a suo tempo costituitaci”*;

- ha precisato, infine, come le obbligazioni costituite in pegno venivano rimborsate dall’emittente il 12.11.2010 e come il controvalore, mai affluito sul conto corrente del ricorrente, veniva prelevato dal deposito in pegno e portato a decurtazione dell’esposizione del debitore principale.

Concludeva quindi la banca convenuta per l’inaccogliabilità del ricorso. In uno con le controdeduzioni, la banca provvedeva al deposito della seguente documentazione: all. 1 banca, contratto di pegno, all. 2 banca, lettera 21 giugno 2010 inviata dalla banca al ricorrente, all. 3 banca estratto conto corrente al 31.12.2010, all. 4 movimenti del conto di servizio *“conto garanzia titoli”*.

DIRITTO

La richiesta del ricorrente si fonda sul prospettato presupposto della intervenuta scadenza al 31 dicembre 2008 del vincolo pignoratorio, dal medesimo sottoscritto in data 20 dicembre 2007, nonché sulla circostanza per cui la banca, intervenuta alla liquidazione dei titoli oggetto di pegno, abbia proceduto dapprima ad accreditare sul conto corrente del ricorrente le rivenienze, per poi addebitare la somma di euro 100.000,00 con la causale *“compensazione ns. maggior credito”*.

Il ricorso del ricorrente non appare accoglibile, risultando confermata in via documentale la fondatezza della difesa svolta dalla banca convenuta.

Come risulta dal contratto di pegno prodotto dal ricorrente sub all. 1, i titoli con scadenza al 12.11.2010 oggetto di pegno erano volti a garantire la banca convenuta per l’esatto adempimento del terzo intestatario alle obbligazioni nascenti da una *“apertura di credito in conto corrente di euro 100.000,00 con validità al 31.12.2008”*. Come recita l’art. 2 delle condizioni generali del contratto di pegno *“il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le obbligazioni garantite, fermo e impregiudicato il diritto della Banca all’esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore che verso gli eventuali altri coobbligati”*. Ne consegue che, contrariamente all’assunto del ricorrente, il pegno su titoli dal medesimo concesso non si è estinto alla scadenza dell’apertura di credito del 31.12.2008, data in cui le prestazioni di pagamento garantite, viceversa, divenivano per la banca esigibili. Pertanto, essendo il terzo risultato inadempiente ai propri obblighi di rimborso delle somme erogate in forza dell’apertura di credito (come denunciato dalla banca al ricorrente con comunicazione del 21.6.2010, all. 2 banca), la banca aveva diritto, previa escussione del pegno, di soddisfare il proprio credito tramite le rivenienze provenienti dalla liquidazione dei titoli, in coerenza con quanto previsto all’art. 5, comma 4°, del contratto di pegno.

Non sembra al riguardo significativa di un’illegittima escussione la dicitura *“compensazione ns. maggior credito”* che compare sugli estratti di conto prodotti sub all. 9 e 10 ricorrente e sub all. 3 e 4 banca. Tale dicitura, pur impropria (non essendo la banca con il ricorrente in rapporto di debito – credito passibile di compensazione ai sensi dell’art. 1241 cod. civ.), ha comunque una funzione meramente descrittiva, che non incide sul titolo effettivamente fatto valere dalla banca rappresentato, come lo stesso ricorrente riconosce, dal pegno su titoli regolarmente costituito, che consentiva alla banca convenuta, ai sensi dell’art. 5, comma 4° del contratto, di soddisfarsi *“sul prezzo netto ricavato”* dalla liquidazione dei titoli.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO